

**STATUTO ASSOCIAZIONE CLINICI FORENSI
PER LE FAMIGLIE ACFE**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

L'"ASSOCIAZIONE CLINICI FORENSI PER LE FAMIGLIE - ACFE", è costituita in associazione di diritto privato senza fine di lucro.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Motta n. 6.

La sede legale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o operative sia in Italia sia all'Estero, definendone l'area di attività, l'organizzazione, i fini e le attribuzioni.

Art. 3 - FINALITA' E SCOPI

FINALITA' GENERALI

L'Associazione:

- non ha finalità politiche, sindacali o religiose;
- è retta da principi di correttezza e di pluralismo e persegue scopi sociali, culturali e scientifici, volti alla promozione, anche attraverso la formazione degli Associati, del confronto e del dialogo fra differenti linee di pensiero, nonché alla promozione dell'alta qualità del lavoro di consulente tecnico e di perito nell'ambito della psicologia, della psichiatria e della neuropsichiatria infantile applicate al diritto di famiglia e minorile e, più in generale, in materia psico-forense;
- si propone di essere una struttura aggregativa aperta volta ad agevolare lo scambio di informazioni scientifiche in consessi di studio e di approfondimento, al fine di promuovere la valorizzazione e la correttezza metodologica dell'operato e del ruolo professionale del Consulente Tecnico e del Perito nel suddetto ambito;
- non svolge attività commerciali, salvo necessità per lo svolgimento di attività di aggiornamento o di formazione o di divulgazione e comunque entro i limiti di legge.

Aderendo all'Associazione, gli Associati, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano a evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e lealtà.

SCOPI

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- A) la diffusione della cultura specialistica nell'ambito della psicologia, della psichiatria e della neuropsichiatria infantile applicate al diritto di famiglia e minorile e, più in generale, in materia psico-forense;
- B) la promozione, la definizione, il riconoscimento delle

specifiche competenze degli psicologi, degli psichiatri e dei neuropsichiatri infantili che si occupino di consulenze o perizie per l'Autorità Giudiziaria e/o per Avvocati o altri Soggetti terzi, anche a livello stragiudiziale o di ricerca;

C) la elaborazione di linee guida e la diffusione di buone prassi nel suddetto ambito;

D) la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, gli Ordini Professionali dei Medici, degli Psicologi e degli Avvocati, degli Assistenti Sociali, i Servizi Sociali Sanitari ed Educativi e le Associazioni professionali e scientifiche per iniziative culturali, formative, scientifiche ed editoriali;

E) la collaborazione con Università, Enti pubblici e privati nel suddetto ambito;

F) il confronto con le realtà internazionali del suddetto ambito;

G) l'aggiornamento e la formazione continua degli Associati;

H) l'organizzazione di eventi formativi specialistici e divulgativi, anche pubblici, quali congressi, conferenze, convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni culturali, anche con Associazioni affini e/o comunque con terzi individuati dal Consiglio Direttivo, per la diffusione dei propri scopi, anche attraverso articoli, libri, riviste, audiovisivi, siti internet, social network, newsletter, webinar e trasmissioni di vario genere;

I) la costituzione di un elenco degli Associati secondo le aree di specializzazione;

L) la formulazione di pareri specialistici nell'ambito della psicologia, della psichiatria e della neuropsichiatria infantile applicate al diritto di famiglia e minorile e, più in generale, alla psicologia giuridica e forense, su questioni di interesse generale (quali, ad esempio, disegni o proposte di legge o altre iniziative di interesse pubblico) secondo modalità che verranno definite da regolamento interno;

M) la raccolta di dati e la diffusione di studi, ricerche e documentazione negli ambiti sopra definiti.

Art. 4 - ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire, in numero illimitato, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Fondatori: sono tali coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo o che hanno aderito all'Associazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2) Ordinari: possono essere esclusivamente persone fisiche iscritte all'Ordine dei Medici o degli Psicologi che

vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei seguenti requisiti:

- abilitazione professionale e iscrizione all'Ordine Professionale da almeno 5 (cinque) anni;
- possesso di documentata formazione e/o specifica attività in ambito psico-giuridico, con particolare riferimento all'ambito di famiglia e minorile;
- assenza di provvedimenti ostativi o limitativi, di natura giudiziaria o amministrativa o ordinistica, allo svolgimento dell'attività professionale;
- presentazione da parte di almeno due associati Fondatori o Ordinari.

3) Aderenti/Affiliati: sono tali coloro che, previa presentazione di almeno due associati Fondatori o Ordinari, aderiscono alle finalità dell'Associazione e desiderano farne parte al fine di condividere esperienze scientifiche e/o professionali, iniziative e progettualità ritenute di comune interesse, pur non possedendo i requisiti per essere ammessi quali Associati Ordinari. Essi sono tenuti al pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti o nominati quali componenti degli Organi associativi.

4) Onorari: sono tali coloro che abbiano acquisito speciali benemerienze nel campo scientifico e culturale e/o abbiano dato particolari contributi allo sviluppo, in ambito psico-forense, con particolare riferimento all'ambito di famiglia e minorile; e che siano stati ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, previa valutazione specifica.

Essi sono esentati dal pagamento delle quote associative di iscrizione e contribuzione annuale e non hanno diritto di voto.

Art. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE E ALBO DEGLI ASSOCIATI

Le domande di ammissione all'Associazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberare in merito entro tre mesi dal ricevimento delle medesime.

L'accoglimento o meno della domanda di ammissione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che delibererà in merito, previa valutazione dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e previa globale valutazione di ogni singola candidatura presentata. La delibera del Consiglio Direttivo non è revocabile né sindacabile e, in caso di rifiuto di ammissione, la relativa domanda potrà essere riformulata decorso un biennio dalla presentazione. E' istituito un Albo degli Associati in cui verranno inseriti i nominativi e il numero di iscrizione di tutti gli Associati ammessi, i quali dovranno prestare la propria autorizzazione alla pubblicazione dell'Albo anche sul sito internet dell'Associazione. Tale Albo verrà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno e conterrà esclusivamente l'elenco degli Associati in possesso dei

requisiti indicati dal presente Statuto.

Art. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

Al momento dell'iscrizione nonché ogni anno successivo, gli Associati saranno tenuti al versamento di una quota associativa annuale, pena la decadenza dalla qualifica di Associato. L'importo della quota verrà stabilito ogni tre anni, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, da emanarsi entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, pubblicata sul sito dell'Associazione.

La quota annuale non è trasferibile, frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o esclusione o comunque di perdita della qualifica di Associato.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione né votare né essere eletti alle cariche associative.

Tutti gli Associati devono svolgere ogni attività di carattere gestionale o amministrativa all'interno dell'Associazione a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessitate, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate. Peraltro, è riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di avvalersi dell'opera di consulenti esterni che, in quanto tali, verranno retribuiti.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI

Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, e di pagare le quote sociali. Essi s'impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.

Art. 8 - DECADENZA

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- decesso;
- recesso;
- morosità di oltre due anni rilevata e contestata dal Consiglio Direttivo;
- sopravvenienza di provvedimenti ostativi o limitativi, di natura giudiziaria o amministrativa o ordinistica, allo svolgimento dell'attività professionale;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in ogni caso in cui venga accertato che la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione o comunque in presenza di accertate

gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea degli Associati
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Presidente e il Vice Presidente
- D) Il Segretario
- E) Il Tesoriere

Inoltre, potranno essere istituiti i seguenti ulteriori Organi:

- F) il Collegio dei Revisori dei Conti
- G) il Collegio dei probiviri.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione.

Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, come previsto dal successivo articolo 11.

L'Assemblea è composta di tutti gli associati Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali, e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione via PEC all'indirizzo fornito dall'Associato al momento dell'ammissione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Ogni variazione di indirizzo PEC dovrà essere comunicata per iscritto dall'Associato al Consiglio Direttivo. Qualora un socio non disponesse di PEC lo segnalerà al momento della iscrizione e verrà convocato tramite raccomandata o fax.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria annuale:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione su proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione e altri

enti e soggetti;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio e su ogni altro argomento a essa demandato per legge o per statuto.

Per tali delibere dell'Assemblea straordinaria occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati presenti in Assemblea;

c) deliberare su argomenti indicati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario.

Art. 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di intervenire in proprio o per delega all'Assemblea tutti gli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni Associato Fondatore o Ordinario può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri Associati.

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 12.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e verranno pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

Per la nomina del Consiglio Direttivo l'Assemblea delibera, di volta in volta, il numero di membri che saranno chiamati a comporre il Consiglio stesso per il prossimo triennio.

Ogni socio presente o rappresentato in assemblea vota un elenco di componenti non superiore al numero deliberato ai sensi del comma precedente.

Si procede quindi a scrutinio delle preferenze e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior

numero di voti sino al completamento dei membri deliberati dall'assemblea.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Presidente sono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo successivamente sarà eletto dall'assemblea degli Associati.

Esso è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli Associati Fondatori e Ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto gli Associati (Fondatori e Ordinari) che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria delle preferenze.

I membri subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Per il primo triennio eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo saranno effettuate per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine e ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 6.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando intervenga almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure in seguito alla domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, una volta per ogni esercizio per deliberare sul consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione

dell'Assemblea degli Associati.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, con ogni potere per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

b) nominare il Segretario;

c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi delle attività dell'Associazione per l'anno successivo, stabilendo temi e priorità, con propria delibera da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

e) redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e il suo codice di comportamento etico;

e) indire adunanze, convegni, ecc.;

f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea;

g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, a livello nazionale e internazionale;

h) decidere sull'ammissione e sulla decadenza degli Associati;

i) deliberare riguardo all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di legge;

l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare al Presidente tutti i suoi poteri, compresi quelli di amministrazione ordinaria ed amministrazione straordinaria che siano delegabili per legge e per Statuto. In particolare può delegare al Presidente, che, a sua volta, potrà delegare al Tesoriere:

- l'apertura di conti correnti bancari e postali con facoltà di operare sugli stessi;

- l'esecuzione di incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanze;

- l'esecuzione di pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti e/o

ai collaboratori e i rimborsi spese agli Associati.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche per più mandati, purchè dopo due mandati consecutivi non sia eletto per quello immediatamente successivo. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, in Italia e all'estero.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 17 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18 - SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura la conservazione dei libri verbali e del registro degli aderenti all'Associazione.

Art. 19 - TESORIERE

Il Tesoriere, su espressa autorizzazione del Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni ha facoltà di avvalersi di altri collaboratori e, sotto la propria responsabilità, ha in consegna i fondi associativi e, previa delega espressa del Presidente:

- provvede agli incassi e ai versamenti delle quote e/o delle donazioni e degli altri proventi associativi;
- compila i bilanci che, dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, verranno sottoposti all'Assemblea degli Associati:
- può aprire conti correnti bancari e/o postali, operare con firma disgiunta su detti conti, emettere e versare assegni e vaglia, prelevare contanti, con obbligo di rendiconto al Presidente.

L'incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente (o dal Consiglio Direttivo) e la durata ordinaria dell'incarico è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea degli Associati ha la facoltà di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti

effettivi iscritti all'apposito albo dei Revisori Contabili e due supplenti iscritti all'apposito albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti: controlla le regolare e periodica tenuta della contabilità; rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se convocati dal medesimo.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea degli Associati può eleggere il Collegio dei Probiviri che è composto da tre componenti, scelti tra gli Associati Fondatori e/o Ordinari, di cui uno assume le funzioni di Presidente, che sono rieleggibili, ma non più di due volte consecutivamente. In caso di cessazione di uno dei componenti, il Consiglio provvede tempestivamente alla nomina del suo sostituto, che sarà il primo dei non eletti nella suddetta elezione.

Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione. Al Collegio, inoltre, spetta di decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.

Art. 22 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative degli Associati;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti dell'Associazione;
- d) contributi di altri organismi nazionali e internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

Il patrimonio è costituito dalle entrate e dai beni acquistati con le medesime.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Resta inteso che il patrimonio dell'associazione è totalmente distinto dal patrimonio dei singoli soci.

Art. 23 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella del revisore o dei Revisori, qualora nominati dall'Assemblea. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibile tra gli Associati e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di utilità sociale che operino in identico o analogo settore.

Art. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione, come previsto dalle disposizioni legislative, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 26 - CONTROVERSIE

In difetto di costituzione del Collegio dei Probiviri e comunque in ogni caso in cui tale Organo, ove esistente, non potesse pronunziarsi per qualsivoglia ragione, ogni controversia tra Associati e Associazione che non sia per legge riservata alla competenza dell'Autorità giudiziaria dovrà essere deferita per la sua definizione ad un Collegio arbitrale composto di un numero di membri variabile in funzione delle parti in conflitto e comunque sempre dispari e non inferiore a tre, la cui nomina è devoluta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'Associazione, che provvederà anche alla nomina del Presidente del

Collegio. L'arbitrato è rituale: il Collegio Arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno ed è autorizzato a pronunciare secondo equità, previo tentativo di conciliazione della controversia.